

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 582569)

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2026, n. 7

Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica all'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".**

1. All'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4 bis. I procedimenti di competenza regionale e provinciale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale, sono sospesi fino alla sottoscrizione al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni. Sullo schema di intesa sono acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente.

4 ter. Entro il 31 dicembre 2026, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, provvede alla definizione delle modalità con cui i fattori di pressione ambientali concorrono all'applicazione dei criteri localizzativi di cui al comma 4 bis, tenendo conto degli elementi di potenziale impatto presenti sul territorio."

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 maggio 2026

Alberto Stefani

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 13 maggio 2026, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elisa Venturini ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 aprile 2026, n. 6/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 aprile 2026, dove ha acquisito il n. 64 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 6 maggio 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Mirko Patron, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Anna Maria Bigon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 maggio 2026, n. 7.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Mirko Patron, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il disegno di legge nasce dall'esigenza di aggiornare il quadro normativo in materia di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti progettati in prossimità del confine regionale.

La legge regionale lombarda 9 dicembre 2025, n. 18 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025”, ha recentemente modificato la legge regionale 12 luglio 2007, n. 12, recante norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

La modifica ha introdotto una specifica disposizione in base alla quale “I procedimenti autorizzativi di competenza regionale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale sono sospesi fino alla sottoscrizione al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni”.

Alla luce di ciò la Regione Lombardia con nota a firma dell'Assessore all'ambiente e clima in data 4 marzo 2026, ha trasmesso all'Assessore all'ambiente, clima, parchi e protezione civile della Regione del Veneto, una richiesta di disponibilità all'avvio del percorso di definizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

Il confine lombardo-veneto, infatti, è particolarmente interessato dalla presenza di impianti di smaltimento di rifiuti e dalla progettazione connessa alla realizzazione di nuove strutture a ciò adibite.

La modifica alla legge regionale veneta 21 gennaio 2000, n. 3, recante nuove norme in materia di gestione dei rifiuti, si propone pertanto di allineare il quadro normativo di riferimento veneto con quello lombardo per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti, nella prospettiva di intraprendere il percorso di definizione dell'intesa di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

Nessun onere a carico del bilancio regionale deriva dalla modifica proposta.

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea è stato presentato alla presidenza del Consiglio il 20 aprile 2026 ed ha assunto il numero 64 tra i progetti di legge della dodicesima legislatura.

In data 22 aprile 2026 è stato assegnato alla Seconda Commissione in sede referente e alla Prima Commissione in sede consultiva ai sensi dell'articolo 66 del regolamento del Consiglio regionale.

Il testo presentato si compone di tre articoli:

- l'articolo 1 propone, come detto, una modifica all'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 in base alla quale i procedimenti autorizzativi di competenza regionale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuove discariche poste a meno di 10 chilometri dal confine regionale sono sospesi fino alla sottoscrizione al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni;
- l'articolo 2 reca una clausola di neutralità finanziaria;
- l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Nella seduta del 30 aprile, la Seconda Commissione ha apportato alcune modifiche al testo presentato, in accoglimento di specifiche proposte emendative.

Nello specifico, si prevede l'acquisizione dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente sullo schema di intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione tra le regioni confinanti interessate, in merito all'applicazione dei criteri localizzativi.

È stata altresì inserita un'ulteriore disposizione in base alla quale la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2026, dovrà definire le modalità in ordine all'applicazione di detti criteri localizzativi, tenendo conto dei fattori di pressione ambientale e in considerazione degli elementi di potenziale impatto presenti nel territorio.

Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle autonomie locali (in data 4 maggio 2026) e della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (in data 5 maggio 2026), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 6 maggio 2026 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge regionale n. 64 e lo ha licenziato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente De Berti ed i Consiglieri Conte con delega Bevilacqua (Lega - Liga Veneta), Martini (Stefani Presidente), Calligaro con delega Baldan M., Leso con delega Rucco (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Bozza e Patron (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE).

Astenuti: i Consiglieri Bigon, Dalla Pozza, Galeano, Manildo e Micalizzi (Partito Democratico), Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra) e Lovat (Szumski Resistere Veneto).

Non ha partecipato al voto il Consigliere Montanariello (Partito Democratico).";

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Anna Maria Bigon, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge regionale n. 64, recante “Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti””, nasce da una finalità certamente condivisibile, che perseguiamo da tempo: rafforzare la tutela delle popolazioni residenti nei territori di confine dalla crescente pressione derivante dalla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti nelle aree interregionali.

Si tratta di un tema concreto e non teorico. Basti pensare che nell'area di confine tra Verona e Mantova sono stati presentati, nell'arco di pochi mesi, quattro diversi progetti di discarica. È proprio questa progressiva saturazione impiantistica a rendere necessario un intervento normativo serio ed efficace.

Rivendico il contributo fornito dalla minoranza al miglioramento del testo. In sede referente è stata infatti accolta la proposta di prevedere il coinvolgimento della competente commissione consiliare sullo schema di intesa tra le Regioni confinanti. Si tratta di un presidio democratico importante, che consente al Consiglio regionale di esprimersi prima che la Giunta sottoscriva l'accordo, evitando che la successiva legge di ratifica si trasformi in un mero passaggio formale.

Accogliamo inoltre con favore il riferimento alle “Regioni confinanti”, perché il problema non riguarda esclusivamente il confine con la Lombardia ma può interessare anche altre aree del Veneto.

Pur condividendo le finalità del provvedimento, riteniamo però indispensabile che il testo venga rafforzato attraverso l'accoglimento degli emendamenti e degli ordini del giorno depositati.

In particolare, la misura della fascia dei dieci chilometri dal confine regionale deve essere definita in modo chiaro e inequivocabile. La norma oggi non specifica con precisione né i criteri cartografici né le modalità di misurazione. Senza regole certe, il rischio concreto è quello di aprire la strada a interpretazioni difformi, contenziosi e possibili aggiramenti della norma stessa. Una legge che vuole davvero limitare la pressione impiantistica non può lasciare margini di ambiguità proprio sul criterio territoriale che ne costituisce il fulcro.

È su questi punti che si misurerà la reale volontà politica della maggioranza.

Perché delle due l'una: o questa legge vuole davvero rappresentare un argine alla proliferazione di nuove discariche nei territori di confine, oppure rischia di trasformarsi in un provvedimento di fatto privo di efficacia dispositiva reale, lasciando volutamente aperti spazi interpretativi e temporali che consentirebbero comunque il proseguimento di procedimenti già in corso o di nuove iniziative localizzative.

Il nostro voto dipenderà quindi dall'accoglimento di questi correttivi essenziali. Senza norme chiare sulla determinazione della fascia dei dieci chilometri, senza dichiarazione d'urgenza e senza garanzie concrete sull'effettiva applicazione delle limitazioni previste, il rischio è che questo provvedimento si riduca a un'operazione di facciata, mentre i territori continuano a subire una pressione ambientale crescente e insostenibile.

Riteniamo dunque essenziale che nella concreta applicazione della legge trovino attuazione i seguenti criteri direttivi:

- il regime di sospensione sia esteso anche agli ampliamenti, ai rinnovi e alle modifiche sostanziali degli impianti esistenti;
- siano fissati tempi certi e vincolanti per la conclusione dell'intesa;
- venga introdotto il principio della valutazione cumulativa degli impianti insistenti sui territori di confine, in coerenza con la normativa europea in materia di VIA.

Va affrontato inoltre un nodo dirimente: la tutela dell'ambiente e della salute pubblica esige che venga reinserito il divieto di realizzazione di discariche per amianto nelle aree di ricarica degli acquiferi, a salvaguardia di risorse idriche strategiche e particolarmente vulnerabili sotto il profilo ambientale.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 21 - Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti.

1. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono essere utilizzati i migliori ritrovati della tecnica idonei al conseguimento degli obiettivi della massima tutela della salute degli abitanti e di progressiva riduzione dell'impatto ambientale derivante dai rifiuti. A tal fine la Giunta regionale, con proprie deliberazioni emana ed aggiorna direttive sui requisiti che debbono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni, in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili. Il progetto sulla base delle direttive della Giunta regionale, individuerà le soluzioni economicamente praticabili.

2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.

3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:

- a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;
- b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell'allegato 1, suballegato 1, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati all' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 si applicano anche ai progetti di impianti di smaltimento di rifiuti per i quali il proponente abbia richiesto l'ammissione alla procedura semplificata di cui all' articolo 23 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

4 bis. I procedimenti di competenza regionale e provinciale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti posti a meno di dieci chilometri dal confine regionale e sottoposti a valutazione di impatto ambientale, sono sospesi fino alla sottoscrizione al riguardo di un'intesa ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione tra le regioni confinanti interessate in merito all'applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni. Sullo schema di intesa sono acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente.

4 ter. Entro il 31 dicembre 2026, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, provvede alla definizione delle modalità con cui i fattori di pressione ambientali concorrono all'applicazione dei criteri localizzativi di cui al comma 4 bis, tenendo conto degli elementi di potenziale impatto presenti sul territorio.”.

4 Struttura di riferimento

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica